



**COMUNE DI MARCON**  
**PROVINCIA DI VENEZIA**

**SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO**  
**SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile Settore: arch. Katia Dario  
Servizio: dott.ssa Toffoletto Chiara

Telefono: 041-5997347/349  
Fax ufficio: 041-5997370  
E mail: [ambiente@comune.marcon.ve.it](mailto:ambiente@comune.marcon.ve.it)

Prot. n. 15 di Emergenza

Marcon, lì 12/05/2008

**OGGETTO: Ordinanza n°28 del 12.05.2008**  
**LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO SUL TERRITORIO COMUNALE**

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO**

**Constatata** la rilevante diffusione infestante della processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*), che danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere;

**considerato** che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

**rilevato** che tale insetto arreca gravi danni al patrimonio arboreo colpendo numerose specie di conifere (soprattutto del genere *Pinus* e *Cedrus*) sia in ambito rurale che urbano e che i bruchi di processionaria del pino possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo, e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

**ritenuto** necessario intervenire direttamente con apposito provvedimento per contenere tale diffusione a tutela del patrimonio arboreo pubblico e privato;

**visto** il D.M. 17 aprile 1998, che ha reso obbligatoria la lotta contro la processionaria del pino su tutto il territorio nazionale;

**visti** i regolamenti comunali di Polizia Locale, Igiene e gestione dei Rifiuti solidi urbani;

**visto** il D.Lgs. 152/2006 ed i vigenti Regolamenti Comunali che vietano le combustioni all'aperto;

**ritenuto** necessario, al fine di garantire l'efficacia della lotta alla processionaria, prevedere la possibilità di bruciare i nidi e/o i rami infetti da detto fitofago;

**visto** l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**ORDINA**

1. alla cittadinanza, a tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria, di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati o alla rimozione dei nidi ed alla loro distruzione con il fuoco (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee); in caso di attacchi estesi effettuare trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus Thuringiensis*, piretroidi, o altri prodotti naturali o di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto;
2. è vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionaria nei contenitori per il verde, nei depositi porta e porta e presso l'ecocentro; è vietato abbandonarli nel territorio o ciglio stradale;
3. gli interventi di cui al precedente punto 1. dovranno essere effettuati nel periodo invernale di ciascun anno.

Alla presente ordinanza è allegata scheda descrittiva del fitofago, dei danni che causa e gli interventi per contrastare la diffusione della processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*), tratta dal sito Internet della Regione Veneto (ALLEGATO 1);

**DISPONE**



**COMUNE DI MARCON**  
**PROVINCIA DI VENEZIA**

**SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO**  
**SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile Settore: arch. Katia Dario  
Servizio: dott.ssa Toffoletto Chiara

Telefono: 041-5997347/349  
Fax ufficio: 041-5997370  
E mail: [ambiente@comune.marcon.ve.it](mailto:ambiente@comune.marcon.ve.it)

che la presente Ordinanza venga esposta all'Albo Pretorio del Comune di Marcon per giorni 30, venga pubblicata sul sito internet del Comune ([www.comune.marcon.ve.it](http://www.comune.marcon.ve.it)), venga trasmessa a mezzo fax all'Amministrazione Provinciale di Venezia, al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 12, al Corpo Forestale dello Stato e al Comando di Polizia Locale di Marcon, per le verifiche di rispettiva competenza.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese.

**INFORMA**

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, si comunica che responsabile del procedimento è il funzionario delegato del settore Uso ed Assetto del Territorio, Arch. Katia Dario.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO**

Arch. Katia Dario